

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — TS, UT, VU / Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

(Causa C-538/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafi 1 e 2 – Cure mediche ricevute in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata – Autorizzazione preventiva – Presupposti – Necessità di un referto redatto da un medico appartenente al sistema pubblico di assicurazione sanitaria nazionale che prescriva un trattamento – Prescrizione, a titolo di secondo parere medico, redatta in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata, di un trattamento alternativo che ha il vantaggio di non causare alcuna disabilità – Rimborso integrale delle spese mediche relative a tale diverso trattamento – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE]

(2021/C 481/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti nel procedimento principale

Attori-appellanti: TS, UT, VU

Convenute-appellate: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

Dispositivo

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, letto in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE, deve essere interpretato nel senso che l'assicurato che abbia ricevuto, in uno Stato membro diverso da quello di residenza, cure che figurano tra le prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza, ha diritto al rimborso integrale delle spese relative a dette cure, alle condizioni previste dal suddetto regolamento, quando tale persona non abbia potuto ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, poiché, sebbene la diagnosi e la necessità di effettuare cure con urgenza fossero state confermate da un medico appartenente al sistema di assicurazione sanitaria dello Stato membro di residenza, tale medico gli aveva prescritto cure diverse da quelle prescelte da detta persona conformemente ad un secondo parere medico fornito da un medico di un altro Stato membro, cure queste ultime che, a differenza delle prime, non avrebbero causato alcuna disabilità.

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — «ECOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

(Causa C-544/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che impone di effettuare i pagamenti al di sopra di un certo importo esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante accredito su un conto di pagamento – Articolo 65 TFUE – Giustificazione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali – Proporzionalità – Sanzioni amministrative a carattere penale – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene]

(2021/C 481/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Blagoevgrad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «ECOTEX BULGARIA» EOOD

Resistente: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

con l'intervento di: Prokuror ot Okrazhna prokuratura — Blagoevgrad

Dispositivo

- 1) Una normativa di uno Stato membro che, per il pagamento nel territorio nazionale di un importo pari o superiore a una soglia prefissata, vieta alle persone fisiche e giuridiche di ricorrere a contanti e impone loro di effettuare un bonifico bancario o un versamento su un conto di pagamento non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
- 2) L'articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscali, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l'importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere a un bonifico bancario o a un versamento su un conto di pagamento, anche nel caso in cui si tratti della distribuzione di dividendi di una società, e, dall'altro, per rispondere a una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell'ambito del quale l'importo dell'ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all'importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli.

(¹) GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa-C-561/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2021/C 481/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Resistente: Rete Ferroviaria Italiana SpA